



Direzione

Rifer. a nota n.		del	
Classificazione	III	1	1
All.ti n.			

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia
LORO SEDI
ITALIA

Alle Imprese di riassicurazione con sede legale in Italia
ITALIA

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. LORO SEDI
ITALIA

Alle Ultime società controllanti italiane
LORO SEDI
ITALIA

Oggetto Contributi al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita: trattamento in bilancio.

Con la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (di seguito, Legge), articolo 1, comma 113, nel titolo XVI del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209 (di seguito, decreto), è stato inserito il “Capo VI-*bis*” con il quale viene istituito il “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” (di seguito Fondo).

Fra gli aderenti al Fondo figurano (cfr. articolo 274-*ter*, commi 1 e 2, del decreto)¹:

- a) le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita;
- b) le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.

L'articolo 274-*quater*, comma 1, del decreto prevede che il Fondo abbia una dotazione finanziaria proporzionata alle passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita (i.e. polizze vita di Classe C e di Classe D) - calcolate sulla base di quanto previsto dalla disciplina prudenziale *Solvency II* (somma della migliore stima e del margine di rischio)², oppure secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea (di seguito, metodologia) - detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

¹ Di seguito, le imprese di cui ai punti a) e b) sono individuate con la locuzione “imprese aderenti”.

² Cfr. il decreto, titolo III, capo II e, in particolare, l'articolo 36-*ter*.

Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce, fra l'altro, che in fase di prima applicazione, il livello obiettivo di cui sopra è raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035.

L'articolo 274-*quinquies*, comma 1, del decreto prevede che la suddetta dotazione finanziaria sia costituita con contributi ordinari versati almeno annualmente per l'ammontare determinato dal Fondo e di anno in anno comunicato agli aderenti. *“I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo statuto del Fondo se ciò è autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso determinato...”*. I contributi sono versati e gli impegni sono assunti fino al raggiungimento del livello obiettivo di dotazione finanziaria del fondo, specificato dall'articolo 274-*quater*, comma 1.

In fase di prima applicazione, i contributi dovuti dalle imprese aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo la metodologia (cfr. articolo 274-*quinquies*, comma 2).

Se il Fondo deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente gli aderenti sono tenuti a integrarla mediante il versamento di contributi straordinari (cfr. articolo 274-*quinquies*, comma 4).

Si osserva, infine, che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della Legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito l'IVASS, ha nominato un collegio promotore composto da tre persone³ col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo (di seguito, assemblea), che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio;
- l'assemblea si è tenuta il 13 dicembre u.s. (cfr. articolo 1, commi 117 e 118, della Legge);
- con riferimento al 2024, gli aderenti sono stati identificati in occasione della definizione dei soggetti ammessi all'assemblea (cfr. Regolamento per il funzionamento dell'assemblea, articolo 1, allegati A e B);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della Legge, i contributi di cui all'articolo 274-*quinquies*, commi 2 e 3, del decreto sono versati entro 60 giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio.

* * *

In considerazione di tutto quanto precede, con la presente lettera si forniscono chiarimenti circa le modalità di rilevazione nel bilancio consolidato e nel bilancio d'esercizio dei contributi ordinari e straordinari che le imprese aderenti sono tenute a

³ Cfr. decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 19 giugno 2024.

versare al Fondo. Tali modalità si applicano a partire dal bilancio consolidato e d'esercizio riferito al 31 dicembre 2024.

Relativamente, invece, agli impegni irrevocabili di pagamento si fa riserva di successive comunicazioni.

BILANCIO CONSOLIDATO

Ai fini del bilancio consolidato si precisa che la contropartita della passività (o della uscita di cassa) connessa con i contributi previsti dal decreto è rappresentata da un costo da iscrivere nel conto economico, per i motivi di seguito indicati⁴.

Ai fini del trattamento nel bilancio consolidato si osserva che occorre fare riferimento allo IAS 37 "*Accantonamenti, passività e attività potenziali*" e all'Interpretazione IFRIC 21 "*Tributi*".

Quest'ultima, infatti, "*tratta la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale passività rientri nell'ambito di applicazione dello IAS 37*". Ai sensi dell'IFRIC 21, "*un tributo rappresenta un impiego di risorse che incorporano benefici economici imposto dalle amministrazioni pubbliche alle entità in conformità alla legislazione*". Gli obblighi di contribuzione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, sia nella forma "ordinaria" sia nella forma "straordinaria", derivano da previsioni legislative e, conseguentemente, ricadono nella nozione di "*Tributi*" di cui all'IFRIC 21.

Lo IAS 37 e l'IFRC 21 prevedono che al verificarsi del fatto vincolante che crea un'obbligazione attuale debba essere registrata una passività. Poiché il decreto non prevede che i contributi siano, per intero oppure parzialmente, ridotti o restituiti alle imprese aderenti, ogni volta che si verifica il fatto vincolante la passività connessa con i relativi contributi va registrata per l'intero importo. Per il 2024, con riferimento ai contributi ordinari il fatto vincolante che determina un'obbligazione attuale si è verificato quando l'aderente è stato identificato come soggetto ammesso all'assemblea del Fondo⁵, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 274-ter del decreto.

Lo IAS 37 e l'IFRC 21, tuttavia, non disciplinano se la contropartita della passività (o dell'uscita di cassa) debba essere un'attività da iscrivere nello stato patrimoniale o un costo da iscrivere in conto economico. In particolare, l'IFRIC 21, par. 3, prevede che siano altri standard contabili a specificare tale aspetto. Nel caso in esame appare opportuno verificare se la contropartita possa essere un'attività immateriale oppure un'attività per pagamento anticipato (*prepayment asset*).

⁴ Analoghe conclusioni sono state raggiunte dalla Banca d'Italia (cfr. Comunicazione del 19 gennaio 2016 "*Contributi ai fondi di risoluzione: trattamento in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza*") e dall'ESMA (cfr. Opinion 2015/ESMA/1462 "*Application of the IFRS requirements in relation to the recognition of contributions to Deposit Guarantee Schemes in IFRS accounts*" del 25 settembre 2015) con riferimento ai contributi in contanti non rimborsabili da versare ex ante ai fondi di garanzia dei depositi.

⁵ Per gli esercizi successivi, con riferimento ai contributi ordinari e straordinari il momento in cui si verifica il fatto vincolante che determina un'obbligazione attuale sarà definito dallo Statuto del medesimo Fondo.

Riguardo al primo aspetto si osserva che lo IAS 38 “Attività immateriali”, par. 8, definisce un’attività come una risorsa controllata dall’entità in conseguenza di eventi passati e dalla quale sono attesi benefici economici futuri per l’entità.

In ordine al controllo, il par. 13 dello IAS 38 specifica che “l’entità ha il controllo di un’attività se ha il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa stessa e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici”. Poiché nessuna impresa aderente ha il potere di limitare ad altre imprese l’accesso ai benefici del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, tale condizione non è soddisfatta.

Con riferimento, infine, alla possibilità di rilevare un’attività per pagamento anticipato sulla base del principio della correlazione tra costi e ricavi, va osservato che il par. 5.5 del *Conceptual Framework for Financial Reporting* stabilisce che la correlazione tra costi e ricavi non è un obiettivo del *Conceptual Framework* e che quest’ultimo non consente il riconoscimento nello stato patrimoniale di elementi che non soddisfano la definizione di attività e passività. A tal proposito, si osserva che la definizione di attività contemplata dal par. 4.3 del *Conceptual Framework for Financial Reporting*, analogamente a quanto stabilito dal par. 8 dello IAS 38, prevede, tra l’altro, il requisito del controllo che, come già rilevato, non risulta soddisfatto. Di conseguenza non è possibile rilevare un’attività per pagamento anticipato.

Per quanto concerne la voce di conto economico nella quale ricondurre tali contributi si fa presente che, essendo forme di contribuzione assimilate contabilmente a tributi, essi vanno segnalati dalle imprese di assicurazione nella sottovoce 14.2 “Spese di gestione - altre spese di amministrazione” del conto economico, nella quale vanno ricondotte le spese generali non rientranti nel calcolo delle passività e attività assicurative e non allocate alle spese di acquisizione dei contratti assicurativi e alle spese di gestione degli investimenti (cfr. Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007).

Se non si è ancora manifestata l’uscita di cassa, la corrispondente passività va segnalata nella sottovoce 6.3 “Altri elementi del passivo - altre passività”, nella quale vanno indicate le passività non finanziarie che per loro natura non possono essere classificate in altre voci del passivo (cfr. Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007).

BILANCIO D’ESERCIZIO

Ai fini anche del bilancio d’esercizio si fa presente che, al verificarsi del fatto vincolante che determina un’obbligazione attuale, occorre iscrivere una passività (o un’uscita di cassa) per l’intero importo dei contributi previsti dal decreto con contropartita un costo da iscrivere nel conto economico.

Infatti, i suddetti contributi non hanno i requisiti per essere trattati come:

- immobilizzazioni immateriali (beni immateriali oppure oneri pluriennali), tenuto conto che la connessa utilità pluriennale non è solo dell’impresa aderente ma anche di terzi e tale impresa non ha il potere di limitare ad altre imprese l’accesso ai benefici del

Fondo⁶. In particolare, in una prospettiva di continuità aziendale⁷ l'impresa non beneficerà mai dei contributi versati;

- risconti attivi, tenuto conto che i connessi costi non sono di competenza di uno o più esercizi successivi⁸. Il decreto, infatti, non prevede che i contributi siano, per intero oppure parzialmente, ridotti o restituiti alle imprese aderenti. Pertanto, ogni volta che si verifica il fatto vincolante che crea un'obbligazione attuale i relativi contributi vanno registrati in conto economico per l'intero importo nell'esercizio in cui si crea l'obbligazione.

Per quanto concerne la voce di conto economico nella quale ricondurre tali contributi si fa presente che - coerentemente con l'impostazione seguita per il bilancio consolidato e tenuto conto della ripartizione del conto economico tra "Conto tecnico" e "Conto non tecnico" - essi vanno segnalati dalle imprese di assicurazione nella sottovoce II.8.e) "Spese di gestione – Altre spese di amministrazione" del conto tecnico rami vita, nella quale vanno ricondotte le spese di amministrazione, diverse dalle provvigioni d'incasso⁹ (cfr. Regolamento ISVAP n. 22 del 13 luglio 2007, Allegato 9).

Se non si è ancora manifestata l'uscita di cassa, la corrispondente passività va segnalata nella sottovoce G.I.4 "Debiti e altre passività - Fondi di garanzia a favore degli assicurati", nella quale vanno segnalati i debiti verso i fondi di garanzia a favore degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (cfr. Regolamento ISVAP n. 22 del 13 luglio 2007, Allegato 9).

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

firma 1

⁶ Cfr. il Regolamento ISVAP 22/2007, Allegato 9, Stato patrimoniale, Attivo, sottovoce B.5 "Attivi immateriali – Altri costi pluriennali" e il Principio contabile OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", "Definizioni", paragrafo 4 e "Rilevazione iniziale", paragrafi 40 e 50.

⁷ Cfr. articolo, 2423-*bis*, comma 1, n. 1, del codice civile e il Principio contabile OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", "Postulati del bilancio - Prospettiva della continuità aziendale", paragrafi 21 - 24.

⁸ Cfr. il Regolamento ISVAP 22/2007, Allegato 9, Stato patrimoniale, Attivo, voce G "Ratei e risconti" e il Principio contabile OIC 18 "Ratei e risconti", "Definizioni", paragrafo 5 e "Rilevazione iniziale", paragrafo 14.

⁹ Queste ultime come definite all'articolo 53 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.